



***REGOLAMENTO DI GOVERNANCE
DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB TRENTO***

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Trento nella seduta n. 176 del 31.07.2017

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate e controllate direttamente o indirettamente da Automobile Club Trento, incluse quelle cosiddette *in house providing*, quali strumenti attraverso cui AC Trento intende perseguire le proprie finalità.
2. Il presente Regolamento tende a garantire che le Società operino:
 - a) nel rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e della specifica disciplina in materia di società partecipate / controllate da Enti pubblici;
 - b) per perseguire le finalità statutarie di AC Trento in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione da questo emanati;
 - c) nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati da AC Trento;
 - d) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili.

ARTICOLO 2

(Organi del Regolamento)

1. Il Consiglio Direttivo di AC Trento definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle Società; approva, su proposta del Presidente di AC Trento, il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché eventuali ulteriori direttive.
2. Il Presidente di AC Trento sovrintende al sistema complessivo di *governance* di cui al Regolamento, ne promuove l'implementazione e l'adeguamento, riferisce al Consiglio direttivo sullo stato della sua attuazione.
3. Il Direttore di AC Trento è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento nonché delle eventuali direttive del Consiglio e ne assicura la diffusione e il recepimento da parte delle Società, riferendo al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

(Ambito d'applicazione)

1. Il Regolamento, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le Società.
2. Le Società direttamente partecipate e controllate da AC Trento ne assicurano la ricezione, la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive partecipate o controllate.
3. Il Regolamento è da considerarsi parte integrante degli Statuti delle Società che a tal fine dovranno contenere esplicita attestazione di accettazione e rispetto del presente Regolamento e delle sue successive modifiche, nonché delle Direttive adottate da AC Trento.

ARTICOLO 4

(Rispetto della normativa applicabile)

1. Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali e a quella speciale sulle società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione pubblica, nonché al rispetto del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente Socio e ne assicurano un'informativa annuale all'AC Trento.

ARTICOLO 5

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Gli statuti societari dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:

- a) rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e della specifica disciplina in materia di società partecipate o controllate da Enti pubblici;
- b) coerenza dell'oggetto sociale con le finalità statutarie di AC Trento;
- c) adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con la normativa applicabile, il Regolamento e le eventuali Direttive di AC Trento, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione.

ARTICOLO 6

(Termine d'adeguamento degli statuti societari)

1. Entro il 31 dicembre 2017 le Società approveranno tutte le modifiche statutarie necessarie ad attuare le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

(Organo Amministrativo)

1. Le Società sono amministrate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto della normativa di genere, L. n°120 del 2011 da 3 a 5 membri, secondo le decisioni prese da AC Trento ed attuate in sede assembleare, in considerazione delle peculiarità delle rispettive Società.

ARTICOLO 8

(Nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo)

1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, se cessa per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, un componente del consiglio di amministrazione stesso, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero consiglio (clausola *simul stabunt simul cadent*).

3. Per le società *in house*, l'Organo Amministrativo decade se non si conforma agli obblighi relativi al Controllo Analogico nei modi ed entro il termine intimati da AC Trento.

4. Con Direttiva di AC Trento possono essere disciplinati gli specifici requisiti cui, in aggiunta a quelli di legge e comunque in conformità alla stessa, sarà subordinata l'assunzione della carica di amministratore, le cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza.

ARTICOLO 9

(Emolumenti)

1. La remunerazione complessiva degli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, e dei Sindaci sono fissati dal Consiglio Direttivo dell'AC Trento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla società pubbliche e a partecipazione pubblica, nonché dalle direttive di AC Trento.

2. L'Organo Amministrativo, se a composizione collegiale, determina, sentito ove necessario il parere del Collegio sindacale, la ripartizione fra gli amministratori del compenso complessivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, anche in ragione delle particolari cariche conferite.

3. I compensi sono determinati dal Consiglio Direttivo dell'AC Trento all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio.

ARTICOLO 10

(Principi e criteri generali)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società redigono il necessario *budget* annuale e l'eventuale piano industriale pluriennale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

a) coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità statutarie e con i documenti di pianificazione emanati dall'AC Trento;

c) attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;

d) economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;

e) sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;

f) efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;

g) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

2. Nella programmazione del fabbisogno e poi nell'instaurazione e nell'esecuzione dei rapporti di lavoro, le Società devono attenersi ai limiti agli indirizzi definiti in atti periodicamente approvati e

comunicati da AC Trento. In tutti i casi le Società garantiscono l'evidenza pubblica nelle procedure di selezione di tutto il personale (sia esso dirigenziale o non dirigenziale, a tempo indeterminato o determinato) e il rispetto delle retribuzioni definiti dalla normativa in tema di Società pubblica e da AC Trento.

ARTICOLO 11

(Budget e controllo)

1. Il *budget* declina gli obiettivi di breve periodo e i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con l'eventuale Piano industriale.
2. Il *budget* è articolato su base almeno annuale.
3. L'elaborazione del *budget*, la sua formazione e approvazione sono soggetti alle finalità, ai principi e ai criteri generali di cui all'articolo precedente.
4. Il *budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.
5. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'Organo Amministrativo delle Società e da questo inviati al Presidente di AC Trento che ne informa il Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

ARTICOLO 12

(Operazioni societarie rilevanti)

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, e in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) investimenti tecnici eccedenti i limiti di budget;
- b) investimenti e disinvestimenti finanziari;
- c) assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine;
- d) operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;
- e) iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine delle società o di AC Trento;
- f) ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
- g) accordi strategici e di joint venture;
- h) operazioni sul capitale sociale;
- i) patti parasociali;
- j) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- k) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
- l) costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
- m) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- n) emissione di strumenti finanziari;
- o) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;

- p) operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
- q) rilascio di garanzie non d'uso.

2. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo di AC Trento per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità statutarie, le linee strategiche e le attività di pianificazione di AC Trento, e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle Società solo in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo di AC Trento.

3. Le Società dovranno trasmettere al Presidente di AC Trento, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, ogni informazione relativa a ciascuna operazione rilevante, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentirne la tempestiva ed esauriente sottoposizione al Consiglio Direttivo di AC Trento.

ARTICOLO 13

(Bilancio di esercizio)

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.

ARTICOLO 14

(Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione.